



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252»;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252" ed, in particolare, l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco;

VISTI il Decreto-Legge n.198 del 29/12/2022 convertito in Legge n.14 del 24/02/2023, nonché il Decreto-Legge in esso richiamato n.34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni in Legge n.77 del 17/07/2020;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 23 del 21 gennaio 2019, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 68 del 28 aprile 2021, che ha modificato la composizione delle commissioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 del decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 23 del 21 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 77 del 26 maggio 2021, che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa Civile n. 23 del 21 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 28 febbraio 2012 recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 13 aprile 2013, n. 62 recante recante "Regolamento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 recante “ Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno”;

VISTA la nota DCFORM prot. n. 4310 del 16 febbraio 2021 recante “89° e 90° corso di formazione per allievi vigili del fuoco – Composizione delle commissioni per le verifiche periodiche della commissione di esame finale.” a valenza generale;

VISTO l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 17 giugno 2022 recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

CONSIDERATE le note della Direzione Centrale per le Risorse Umane con cui sono convocati coloro che sono stati ammessi alla frequenza del 101° corso di formazione teorico-pratico;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

RAVVISATA la necessità di adottare il programma didattico e definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui sopra;

DECRETA

Articolo 1

Durata e sedi di svolgimento del corso di formazione

1. Il 101° corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco, di seguito anche allievi, ha inizio il giorno 23 giugno 2025 e si svolge su nove mesi, di cui sei mesi (pari a circa 26 settimane) di formazione teorico-pratica e tre mesi (pari a circa 13 settimane) di applicazione pratica, da svolgersi presso le strutture di formazione centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
2. Il corso di formazione è rivolto a circa 800 allievi vigili del fuoco, che saranno suddivisi in ventisei reparti.
3. Il corso di formazione è a carattere residenziale presso le strutture di formazione centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ad esclusione di alcuni moduli teorici che si svolgono mediante la formazione a distanza (FAD).
4. L'attività di formazione teorico-pratica, di cui al comma 1, si svolge nelle seguenti cinque fasi distinte:
 - dal 23 al 27 giugno 2025 - prima fase: viene effettuata l'immatricolazione degli allievi presso i Comandi di residenza degli stessi, quindi è svolta l'attività di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

formazione teorica a distanza dalla propria residenza attraverso la costituzione di classi virtuali;

- dal 30 giugno al 1° agosto 2025 - seconda fase: presso le strutture centrali della formazione viene effettuata preliminarmente la vestizione degli allievi, quindi vengono svolti moduli di pratica professionale, lezioni teoriche e moduli teorico-pratici intensivi, ad eccezione dei moduli di Attrezzature e di Usar-Light che si svolgono presso le strutture territoriali individuate dalle Direzioni regionali;

- dal 4 al 22 agosto 2025 - terza fase: presso i Comandi di residenza gli allievi svolgono affiancamento non operativo all'attività di Comando, integrata dallo svolgimento di alcune materie ad essa connessa;

- dal 25 agosto al 22 dicembre 2025 - quarta fase: vengono svolti moduli di pratica professionale, lezioni teoriche e moduli teorico-pratici intensivi fino al completamento del programma presso le strutture centrali della formazione, ad eccezione dei moduli di Attrezzature e di Usar-Light che si svolgono presso le strutture territoriali individuate dalle Direzioni regionali; quindi vengono svolte le prove dell'esame finale, precedute dalle eventuali prove di recupero e di accertamento specifico; durante tale fase le attività potranno subire variazioni per la cerimonia di giuramento degli allievi del 100° corso.

5. Il periodo di applicazione pratica, di cui al comma 1, è disciplinato con apposito decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 2

Staff didattici

1. L'organizzazione e lo svolgimento del corso di formazione sono effettuati attraverso il coordinamento del corso e le direzioni di sede per i quali sono individuati appositi *staff* didattici.
2. Gli *staff* didattici delle sedi territoriali, delle Scuole Centrali Antincendi e della Scuola di Formazione Operativa sono incaricati con appositi provvedimenti del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3

Programma del corso di formazione

1. L'elenco delle materie erogate agli allievi durante il corso di formazione è riportato nel quadro sinottico di cui all'Allegato 1, che distingue le materie in: moduli teorici (colonna "A"), moduli di pratica professionale (colonna "B") e moduli teorico-pratici intensivi (colonna "C").
2. Le attività di formazione teorica è prevalentemente svolta con la modalità della formazione a distanza (FAD) e prevede la trattazione delle materie teoriche riportate nella colonna "A" dell'Allegato 1. Per alcune di queste materie sono previsti in itinere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

dei test di verifica diagnostici, non valutativi, necessari al monitoraggio personale del processo di apprendimento.

3. Sarà altresì trattata in forma sperimentale la materia "Educazione sociale comportamento formale e partecipazione ad eventi istituzionali", secondo le indicazioni e il materiale predisposto dalla Direzione centrale per l'amministrazione generale.
4. Per favorire il miglioramento della qualità della didattica, su segnalazione del personale istruttore e docente, gli Allievi potranno beneficiare del supporto alla didattica da parte di personale operativo che ha esperienza nel settore della formazione e di competenze comportamentali. Tale supporto verrà attivato dall'Ufficio per il coordinamento la pianificazione ed il controllo della formazione.

Articolo 4

Orario delle lezioni

1. La giornata didattica tipo si articola in periodi didattici della durata di 45 minuti. Il programma didattico prevede 8 periodi didattici nelle giornate dal lunedì al giovedì, mentre 6 periodi didattici nella giornata del venerdì. Le attività didattiche giornaliere sono precedute da un periodo "zero", dedicato alla reazione fisica. La giornata didattica dal lunedì al giovedì si conclude con il nono periodo, dedicato, di norma, allo studio libero guidato. In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore Centrale per la Formazione, possono essere impegnati i periodi decimo (nelle giornate dal lunedì al giovedì) e/o "zero" e/o i periodi pomeridiani del venerdì e antimeridiani del sabato.
2. Il Coordinatore del corso può apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.
3. Le sedi didattiche territoriali devono attenersi al programma stabilito dalla Direzione Centrale per la Formazione, al fine di consentire il corretto coordinamento delle attività didattiche.

Articolo 5

Dimissioni o espulsioni dal corso

1. Per le dimissioni o le espulsioni dal corso si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127, di seguito integralmente riportato:
 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127]:
 - a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
 - b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- c) *gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;*
 - d) *gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127];*
 - e) *gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);*
 - f) *gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;*
 - g) *gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.*
- 2. *Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.*
 - 3. *I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione.*
 - 4. *Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.*

Articolo 6

Sistema di valutazione

- 1. *Durante il periodo di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti a verifiche periodiche con relativo giudizio di idoneità, che si consegue con il superamento delle prove di cui all'articolo 7.*
- 2. *Al termine del periodo di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti all'esame finale di cui all'articolo 8.*
- 3. *I risultati delle verifiche periodiche e i risultati dell'esame finale sono acquisiti ed elaborati mediante sistemi informatizzati. Il risultato dell'esame finale, articolato in prove pratiche ed in una prova teorica, determina il voto di fine corso espresso in centesimi conseguito da ciascun allievo.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

4. Tutta la documentazione cartacea ed informatica, nonché di elaborazione dei dati, è inviata e conservata presso l'Ufficio per il coordinamento, la pianificazione e il controllo della formazione della Direzione centrale per la formazione.

Articolo 7

Prove di verifica periodiche

1. Le prove di verifica periodiche, finalizzate alla valutazione continua dei risultati dell'apprendimento, sono relative ai moduli di pratica professionale, comprendenti anche quelli di addestramento ginnico e natatorio, nonché ad alcuni moduli teorico-pratici intensivi ed al modulo teorico di aeroportuale.
2. Il superamento delle verifiche periodiche è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. Le votazioni conseguite nelle prove di verifica periodiche non concorrono alla formulazione del voto finale.
3. Le prove di verifica relative ai moduli di pratica professionale, comprendenti anche quelli di addestramento ginnico professionale e natatorio, riguardano le seguenti materie:
 - *Addestramento ginnico professionale;*
 - *Addestramento natatorio;*
 - *Cordami e nodi;*
 - *Scala italiana;*
 - *Scala a ganci;*
 - *Scala aerea.*
4. Le prove di verifica relative ai moduli teorico-pratici intensivi riguardano le seguenti materie:
 - *Impianti SFO;*
 - *Tecniche di primo soccorso sanitario (TPSS);*
 - *Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP);*
 - *Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali (SAF I livello – fase A);*
 - *Attrezzature di intervento (estintori, motopompa, motosega, mototroncatrice, gruppo pneumatico di sollevamento);*
 - *Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti;*
 - *NBCR livello 0;*
 - *Usar- Light.*
 - *Aeroportuale (teoria).*
5. A seconda delle prove di verifica periodiche, il giudizio di sufficienza corrisponde a valori numerici diversi, come di seguito riportato:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- a. Per ciascuna delle prove pratiche relative ai moduli “Scala aerea”, “Scala a ganci”, “Scala italiana”, “Estintori”, “Motopompa”, “Motosaga”, “Mototroncatrice”, “Gruppo pneumatico di sollevamento”, “Camera a fumo”, “Cesoie e divaricatori”, “G.P.L – bombola” (prova ad unica fase), la sufficienza viene conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 60/100;
- b. Per il modulo USAR-Light si fa riferimento a quanto previsto sulla Circolare di settore DCFORM n°3 del 2021 per quanto riguarda i contenuti del modulo e le modalità d'esame;
- c. Per la prova pratica relativa al modulo “Cordami e nodi”, la valutazione dipende dal punteggio conseguito dall'allievo in ciascuna delle tre fasi in cui si articola la prova stessa (esecuzione di un “nodo di ancoraggio”, esecuzione di un “nodo di giunzione”, esecuzione di un “nodo di salvataggio”), estratti a sorte dall'allievo fra quelli previsti dal programma del modulo. La sufficienza si ottiene conseguendo, in ciascuna fase della prova, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.
- d. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Tecniche di primo soccorso sanitario (TPSS)”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (*test* teorico, manovra pratica BLSD, manovra pratica SVT); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - i. test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 45 su 60;
 - ii. prima manovra pratica (BLSD): punteggio maggiore o uguale a 75/100;
 - iii. seconda manovra pratica (SVT): punteggio maggiore o uguale a 75/100.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.

- e. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP)”, le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - i. test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 18 su 30;
 - ii. manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello *skill test*;
 - iii. manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello *skill test*;

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.

- f. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo SAF I livello – fase A, le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - i. test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 21 su 30;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- ii. manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 42/69, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 4 zeri complessivamente;
- iii. manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 20/33, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 2 zeri complessivamente.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.

- g. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo NBCR, la soglia di sufficienza è la seguente: “Test teorico pratico” punteggio maggiore o uguale a 60/100.
- h. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti”, le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - i. test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 21 su 30;
 - ii. manovra pratica: punteggio maggiore o uguale a 21/30.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.

Per ciascuna delle prove sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica (*skill test*).

- i. La prova di verifica periodica relativa alla materia Aeroportuale (teoria), consiste in un questionario a risposta multipla con una sola risposta esatta e si intende superata con giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
6. Le prove di verifica periodiche relative all'addestramento ginnico ed all'addestramento natatorio sono effettuate al termine dei rispettivi programmi di formazione presso gli impianti sportivi del comprensorio di Capannelle, come di seguito riportato:
- a. Le tre prove di cui si compone la verifica ginnica sono: “Quiz automantenimento”, “Prova pratica mista 60 secondi” (*esercizi a corpo libero forza - destrezza*), “Corsa di 1600 metri piani”.

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica ginnica, tutti i punteggi delle tre prove dovranno essere espressi in centesimi, pertanto anche il tempo ottenuto nella prova della “Corsa di 1600 metri piani” dovrà essere convertito in centesimi mediante la tabella di conversione riportata in calce alla specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- i. punteggio medio delle tre prove, di cui alla lettera a., maggiore o uguale a 60/100;
- ii. punteggio di ciascuna delle tre prove, di cui alla lettera a., superiore a zero.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, al fine di raggiungere la sufficienza così come stabilita al precedente capoverso, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.

- b. Le tre prove di cui si compone la verifica periodica natatoria sono: *“Nuoto orizzontale in immersione”*, *“Sostentamento verticale con zavorra di 3 chilogrammi per 30 secondi”*, *“Nuoto in stile libero per 50 metri con un tempo massimo di 60 secondi”*.

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica natatoria, i singoli tempi ottenuti nella seconda e nella terza delle tre prove sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi mediante la tabella di conversione riportata nella specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- i. superamento della prima prova: 12 metri di nuoto orizzontale in immersione;
- ii. punteggio in ciascuna delle due prove successive non inferiore a 60/100.

Il conseguimento della sufficienza comprova il raggiungimento del requisito del *“saper nuotare”*, ovvero nuoto *“livello Base”* della Circ. DCF 01/2024.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

- c. Per ciascuna delle prove di verifica periodiche ginniche e natatorie sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica.
- d. Il conseguimento dell'abilità di nuoto *“livello avanzato”* e del titolo di salvamento a nuoto, si ottiene con il superamento delle verifiche finali indicate nella circolare DCF 01/2024, e non concorrono alla graduatoria finale del corso né all'ammissione alle verifiche finali avendo quale fine esclusivamente l'attestazione della rispettiva abilità e/o titolo. Le suddette verifiche saranno svolte in concomitanza con le verifiche periodiche di nuoto (di cui al punto 6.b) con valutazione a cura della Commissione incaricata per le verifiche periodiche.
7. L'allievo che in una o più verifiche periodiche abbia ottenuto un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 8 del presente articolo. Nell'Allegato 2 sono riportati i periodi didattici di ripasso per ciascuna verifica periodica non superata per le materie di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 per sostenere la corrispondente prova di recupero.
8. L'allievo, per il quale la Commissione d'esame finale esprima almeno una valutazione insufficiente nelle prove di accertamento specifico di cui al precedente comma 7, viene dimesso dal corso come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, e tenuto conto dell'entità delle verifiche periodiche eventualmente non superate, sarà previsto un arco temporale, pari ad almeno una settimana, entro il quale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- saranno erogati i periodi didattici di ripasso di cui al precedente comma 7 e saranno svolte le sedute delle prove di recupero, sulla base di un calendario redatto l'Ufficio per il coordinamento, la pianificazione e il controllo della formazione.
10. Il recupero delle verifiche per gli allievi risultati a vario titolo assenti in una o più prove di verifiche periodiche verrà effettuato prima dello svolgimento dell'esame finale, sulla base di un calendario redatto dall'Ufficio per il coordinamento, la pianificazione e il controllo della formazione.
 11. L'Allievo che abbia effettuato un numero di assenze superiore al 20% dei periodi didattici programmati in una o più delle materie di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 svolge il modulo didattico per sostenere la verifica periodica prima dell'esame finale, la cui durata in periodi didattici per ciascuna materia è riportata nell'Allegato 2. L'Ufficio per il coordinamento, la pianificazione e il controllo della formazione redigerà il calendario per lo svolgimento degli stessi moduli didattici. Per l'Allievo che non supera la verifica periodica sono applicate le disposizioni di cui al precedente comma 7.
 12. Al fine di limitare l'utilizzo di materiale cartaceo, oltre che consentire la velocizzazione dell'elaborazione dei risultati delle prove teoriche, le stesse prove teoriche - sia moduli teorici che di moduli teorico-pratici - sono svolte on-line, tramite piattaforma dedicata.

Articolo 8.

Esame finale

1. Al termine del periodo di formazione teorico-pratica ciascun allievo è sottoposto ad un esame (teorico-pratico) presso le Scuole Centrali Antincendi. Gli esami finali si svolgono indicativamente all'interno del periodo dal 4 -22 settembre 2023, incluse le sessioni di recupero delle verifiche periodiche. Gli esami finali sono costituiti da una prova pratica, consistente in un percorso operativo di intervento (parte I e parte II), e da una prova scritta consistente in un test di 40 domande a risposta multipla, di cui una sola corretta, da svolgere in massimo 60 minuti.
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione dell'esame finale, concorre fino ad un massimo di 100/100, come esplicitato nel successivo Articolo 9 comma 1.
3. La prova teorica scritta, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in un questionario a risposta multipla con una sola risposta esatta e verte sugli argomenti oggetto del corso di cui all'articolo 3, comma 2. La valutazione viene espressa in centesimi, e la prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
4. Il percorso operativo di intervento (parte I), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 35/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in una sequenza di operazioni che comportano l'applicazione di tecniche operative e l'utilizzo di attrezzature di soccorso, come di seguito riportato:
 - a. Manovra n. 1: Vestizione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- b. Manovra n. 2: Trave di equilibrio con trasporto di due manichette ed una lancia da Ø 45;
- c. Manovra n. 3: Stendimento, collegamento della lancia, e collegamento ad idrante;
- d. Manovra n. 4: Indossamento dell'autorespiratore a ciclo aperto;
- e. Manovra n. 5: Salita al 2° piano del castello di manovra con l'uso della Scala Italiana e trasporto manichetta.

La valutazione finale della prova del percorso operativo di intervento (parte I), elaborata senza arrotondamenti, è data dalla somma delle valutazioni conseguite nelle fasi da a) ad e). La prova si intende superata con giudizio di sufficienza se si consegue un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Per tale prova gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati nella specifica scheda di verifica.

- 5. Il percorso operativo di intervento (parte II), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 15/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste nella prova relativa all'attrezzatura di intervento "Estintori".
- 6. Gli esiti dell'esame finale sono comunicati alle Scuole Centrali Antincendi per la relativa pubblicazione.
- 7. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame finale.

Articolo 9

Graduatoria di fine corso

- 1. Il voto complessivo conseguito da ciascun allievo al termine del corso di formazione per le attività teorico-pratiche è espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale ed è ottenuto secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{prova scritta}} * (50/100) + V_{\text{percorso parte I}} * (35/100) + V_{\text{percorso parte II}} * (15/100)]_{\text{esame finale}}$$

dove:

il punteggio complessivo dell'esame finale è composto dalla somma pesata della valutazione relativa alla prova scritta, di cui all'articolo 8 comma 3, della valutazione relativa al percorso operativo di intervento parte I, di cui all'articolo 8 comma 4, e della valutazione del percorso operativo di intervento parte II di cui all'articolo 8 comma 5.

- 2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove costituenti l'esame finale, la valutazione di sufficienza conseguita a seguito della ripetizione della prova, di cui all'articolo 8, comma 7, annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. Il voto complessivo di fine corso è utile ai fini della determinazione della graduatoria di fine corso ed è trasmesso dal Direttore Centrale per la Formazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Articolo 10.

Periodo di applicazione pratica

1. L'allievo Vigile del fuoco che supera l'esame finale ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127, con la qualifica di allievo Vigile del fuoco in prova.
2. Il programma didattico e le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica sono disciplinate con apposito decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Le Scuole Centrali Antincendi provvedono a trasmettere ai Comandi gli atti di natura amministrativa.
2. In conformità all'articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127, il corso di formazione del presente decreto è residenziale e pertanto ogni trasferimento degli allievi tra le varie sedi di svolgimento del corso, sarà a carico dell'Amministrazione, che ne determina tempi e modalità; ogni richiesta di trasferimento con mezzi propri potrà essere autorizzata senza oneri e responsabilità per l'Amministrazione; l'allievo può usufruire di ferie e permessi, per assentarsi dalla sede di svolgimento del corso previa autorizzazione della Direzione del corso.
3. Durante lo svolgimento delle sedute delle prove teoriche (verifiche periodiche, prove di recupero, accertamenti specifici ed esame finale), agli allievi è fatto divieto di consultare manuali, libri ed appunti di alcun genere, comunicare tra loro verbalmente e/o per iscritto e di portare al seguito carta da scrivere, apparecchi telefonici, *tablet* ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo che non siano state fornite o autorizzate dall'Amministrazione.
4. Durante lo svolgimento delle sedute teoriche e/o pratiche delle verifiche periodiche, delle prove di recupero, degli accertamenti specifici e dell'esame finale, è fatto divieto a chiunque non faccia parte delle commissioni delle verifiche periodiche e dell'esame finale, ivi compresa la sorveglianza della prova teorica dell'esame finale, di sostare negli spazi all'aperto opportunamente delimitati e negli ambienti per essi previsti.
5. I Presidenti ed i Componenti delle Commissioni delle verifiche periodiche, delle prove di recupero e dell'esame finale, devono rispettare quanto riportato nella nota protocollo DCFORM n. 4310 del 16/02/2021.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

6. I Presidenti ed i Componenti delle Commissioni delle verifiche periodiche, delle prove di recupero e dell'esame finale, dovranno accertarsi, prima di avviare la seduta della prova teorica, del rispetto di quanto riportato ai commi 3 e 4, che dovrà essere altresì riportato, espressamente, nel verbale della relativa seduta.
7. Gli allievi durante la frequenza del corso di formazione teorico-pratico e del periodo di applicazione pratica devono conformare il proprio comportamento a quanto riportato nella normativa di seguito elencata e alle disposizioni emanate dall'Amministrazione di seguito elencata:
 - a. decreto del Presidente della Repubblica n°64 del 28 febbraio 2012, recante il "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco";
 - b. decreto del Presidente della Repubblica n°62 del 13 aprile 2013, recante il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165;
 - c. decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto 2016 recante "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno";
 - d. nota protocollo STAFFCADIP n.16864 del 27/12/2016 recante "Utilizzo dei social network e applicazione da parte del personale del Corpo Nazionale di Vigili del fuoco del Dipartimento";
8. Il Comandante delle Scuole Centrali Antincendi procede a rendere noto, per ciascun allievo il presente decreto.

MP/is

IL DIRETTORE CENTRALE
(DE BARTOLOMEO)